

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19196 Anno 2026  
Presidente: DE STEFANO FRANCO  
Relatore: CRIVELLI ALBERTO  
Data pubblicazione: 11/06/2026

IMPROCEDIBILITA'  
APPELLO

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 7580/2024 R.G. proposto da:

██████████ con avv. ██████████

- ricorrente principale -

██████████ e ██████████ con avv. ██████████

██████████

- ricorrenti incidentali -

contro

██████████ in persona del legale rappresentante, ██████████

██████████ ██████████

- intimati -

avverso la sentenza n. 84/2024 resa dalla Corte d'appello di Brescia,  
depositata in data 22 gennaio 2024;

udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisette  
maggio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.

### **FATTI DI CAUSA**

1. ██████████ citava in giudizio ██████████ al fine di  
opporsi al precetto notificatole in qualità di terza datrice d'ipoteca.

Il Tribunale di Brescia dichiarava la nullità del contratto di mutuo fondiario costituente titolo esecutivo, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e, per l'effetto, la nullità dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'odierna ricorrente e la conseguente nullità dell'atto di pignoramento e degli atti successivi della procedura esecutiva, frattanto incardinata al RGE 529/2020, con condanna di [REDACTED] (quale procuratrice della cessionaria del credito originariamente vantato dalla [REDACTED] [REDACTED] a rifondere alla [REDACTED] e a [REDACTED] e [REDACTED] anch'esse datrici d'ipoteca, le spese di lite.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Banca), chiedendo la riforma della sentenza e quindi il rigetto dell'opposizione spiegata dalla [REDACTED]. Proponevano appello altresì la [REDACTED] e la [REDACTED].

Riuniti i due procedimenti, la Corte di appello di Brescia con sentenza n. 84/2024 accoglieva l'appello della Banca.

In via pregiudiziale, per quanto ancora di interesse, la Corte rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalle altre parti costituite [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] secondo cui la Banca si sarebbe tardivamente costituita in giudizio in quanto il deposito telematico era stato effettuato in data 8 luglio 2022 da tale avv. [REDACTED] soggetto estraneo al giudizio di primo grado e al quale non era stata mai rilasciata procura alle liti da parte della Banca stessa.

Nel merito, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado: 1) revocava la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.2.2010 tra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la società [REDACTED] [REDACTED] 2) revocava la dichiarazione di nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito e dell'atto di pignoramento e degli atti successivi della procedura esecutiva avente RGE 529/2020. Rigettava, pertanto, le

domande proposte da [redacted] e l'appello proposto da [redacted] e [redacted]

La [redacted] propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo di gravame.

Altresì propongono ricorso in cassazione [redacted] e [redacted] anch'esse sulla base di un unico motivo di gravame, sostanzialmente reiterativo delle difese proposte da [redacted]

Da ultimo la parte ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.

La Banca è rimasta intimata, e così pure [redacted]

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Pregiudizialmente deve ritenersi che il ricorso proposto da [redacted] e [redacted] sia inammissibile.

Invero, come noto, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 5695/15; Cass. n. 27932/25; Cass. n. 32071/25; Cass. n. 33662/25), il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza - di cui all'art. 335 cod. proc. civ. - comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere ritenute proposte in via incidentale nello stesso processo.

Tenuto conto delle date di notifica dei ricorsi, va considerato come ricorso principale quello proposto dalla [redacted] infatti notificato fin dal 4 aprile 2024, mentre quello proposto da [redacted] e [redacted] risulta notificato in data 22 luglio 2024.

Orbene, queste ultime hanno avuto legale conoscenza della sentenza impugnata attraverso la notifica del ricorso principale.

Conseguentemente da tale data decorre il termine breve di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 16991/25; Cass. Sez. U. n. 10266/18).

Poiché però, come osservato, il ricorso successivo si converte in incidentale, con conseguente applicazione del combinato disposto degli artt. 370 e 371, cod. proc. civ., ne discende che, indipendentemente dal termine per la proposizione del ricorso, questo deve essere depositato (in base al testo dell'art. 370 cod. proc. civ. applicabile *ratione temporis*) entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

In difetto, il ricorso incidentale risulta inammissibile per il tardivo suo dispiegamento ai sensi dell'art.370 cod. proc. civ.

Invero, a seguito dell'introduzione delle nuove modalità di dispiegamento del controricorso e del ricorso incidentale a mezzo del d.lgs. n. 149/22, cioè non più a mezzo di notificazione ma esclusivamente a mezzo di deposito, la tardività del deposito si risolve in inammissibilità del ricorso incidentale ex art. 370 cod. proc. civ. appunto, e non più (come in base al testo previgente) in improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ.

Poiché, nella specie, il ricorso successivo proposto da [REDACTED] e [REDACTED] è stato depositato solo in data 31 luglio 2024, cioè centodiciotto giorni dopo la notifica del ricorso, lo stesso è appunto colpito da inammissibilità.

2. Venendo così all'unico motivo di gravame proposto col ricorso principale, con esso si deduce «*violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.M. n. 44 del 2011, del D.L. n. 179 del 2012, 3-bis, comma 2, art. 347 cod. proc. civ., art. 168 cod. proc. civ., artt. 72 e 73 disp. att. cod. proc. civ., all'art. 16-bis D.L. 179/2012, degli artt. 16-undecies D.L. n. 179 del 2012, e 19-ter delle specifiche tecniche del PCT, D.M. n. 28 dicembre 2015, art. 125 cod. proc. civ., art. 83 cod. proc. civ., 182 cod. proc. civ. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3 e/o 5, cod. proc. civ.*» nella parte in cui il giudice d'appello ha disatteso l'eccezione di improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ. per costituzione tardiva dell'appellante.

A parere della ricorrente, l'appellante si sarebbe tardivamente costituita in giudizio in quanto il relativo deposito era stato effettuato in data 8 luglio

2022 da tale avv. [REDACTED] soggetto estraneo al giudizio di primo grado e al quale non era stata mai rilasciata procura alle liti da parte della Banca stessa.

In ogni caso, non potrebbe attribuirsi alcun effetto, neppure sanante, al successivo deposito telematico effettuato anch'esso in data 8 luglio 2022, questa volta a firma dell'avv. [REDACTED] effettivo difensore della Banca, poiché tale seconda iscrizione aveva avuto un esito negativo, a causa della ricezione della quarta pec di rifiuto, pur in presenza di una ricevuta di avvenuta consegna tempestiva.

2.1. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte di appello, e non contestata - se non altro, in quanto sequenza degli avvenimenti - dalla ricorrente, la vicenda processuale relativa al deposito telematico del ricorso si è svolta nei seguenti termini:

- in data 08.07.2022 alle ore 15:00, viene effettuata la costituzione in appello in via telematica con la firma telematica dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] che pacificamente non risulta essere difensore di alcuna delle parti;
- la nota di iscrizione a ruolo, l'atto di citazione in appello e la procura alle liti presenti nel fascicolo telematico della causa di appello n. 719/2022 RG riportano quale difensore di [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ma la firma digitale apposta su tali atti depositati nel fascicolo telematico all'atto della iscrizione a ruolo eseguita alle ore 15:00 dell'8 luglio appartiene ad altro difensore, l'Avv. [REDACTED]
- alle ore 15:02 dell'8/07/2022 perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] difensore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la comunicazione di Cancelleria con esito "errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente" - codice identificativo busta 55427299;

- sempre in data 08.7.2022 alle ore 15:52:04, l'Avv. [REDACTED] pacificamente difensore effettivo della [REDACTED] invia un nuovo deposito telematico con codice busta 55429300 (contenente gli atti per la costituzione in appello a sua firma e muniti di sua firma digitale, come accertato dalla Corte d'appello, cfr. pag. 34 della sentenza, e del resto come incontestato), cui segue la comunicazione di Cancelleria di "esito controlli automatici deposito [REDACTED] [REDACTED] citazione in appello/3" contenente il seguente messaggio: "Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione" relativa alla IDBUSTA: 55429300, e cioè proprio all'appello depositato con la firma digitale dell'avv. [REDACTED]
- in data 11.07.2022 alle ore 9:37 la cancelleria ha provveduto ad accettare il primo deposito, nonostante fosse stato effettuato con la firma telematica dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] (codice identificativo busta 55427299) non munito di procura, né sottoscrittore dell'atto di appello e della procura alle liti, e non invece quello, seppure di pochi minuti successivo, effettuato con la smart card dell'Avv. [REDACTED] (effettivo difensore della parte) - codice identificativo busta 55429300;
- in data 11.07.2022 alle ore 10.14 la Cancelleria invia una quarta pec, relativamente alla busta 55429300, comunicando "rifiuto atti" per "Deposito di atto già pervenuto. Causa iscritta con il n. 719/2022".

Sulla base di questa ricostruzione la Corte territoriale ha ritenuto che "L'iscrizione a ruolo effettuata dall'effettivo difensore di [REDACTED] avv. [REDACTED] (...) deve considerarsi, dunque, tempestivamente eseguita", poiché "generava una seconda PEC di ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza per l'iscrizione a ruolo" (pag. 34 della sentenza impugnata).

2.2. Effettivamente, a norma dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

disposizione *ratione temporis* applicabile alla specie (essendo l'art. 196 *sexies* disp. att. cod. proc. civ. entrato in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2023), «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza ...». Il quadro normativo è poi completato dall'art. 13, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), a mente del quale «I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente». In forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna (c.d. "seconda PEC") - quest'ultima particolarmente rilevante perché con essa il gestore p.e.c. ministeriale dà atto del ricevimento del messaggio di deposito nella casella, e dunque tiene luogo del materiale deposito "fisico" presso la cancelleria - controlli automatici (c.d. "terza PEC"), inviata sempre dal gestore, con cui vengono segnalate eventuali anomalie (warn, anomalia non bloccante; error, anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e l'accettazione manuale); accettazione del deposito (c.d. "quarta PEC"), inviata dalla cancelleria e contenente

l'accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio manuale delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui qui si intende dare continuità, la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "seconda Pec") (cfr., Cass. n. 238/23; Cass. n. 4787/18) e ciò in applicazione di quanto dettato dall'art. 16-bis del d.l. n. 179/12.

Peraltro, si è pure chiarito che, se la "seconda Pec" consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, in caso di mancato completamento dell'*iter* del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura (terza e quarta pec), il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.

Pertanto, sebbene sia vero che il perfezionamento deve essere cronologicamente fissato al momento della seconda p.e.c., detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli (così espressamente Cass. n. 19307/23, richiamata da Cass. Sez. U. n. 28403/23; in tal senso già Cass. n. 17404/20, Cass. n. 27654/22).

In termini semplici, si può concludere nel senso che solo il positivo superamento dei controlli attestato - e dunque provato - dalle ultime due pec (la terza e la quarta) costituisce il corrispondente del timbro "depositato".

Ne consegue che, in caso di mancanza della "quarta Pec", o di rifiuto del deposito comunicato con la stessa, non può ritenersi che il deposito si sia perfezionato, ove manchi la prova - il cui onere grava sulla parte che ha richiesto lo stesso - che l'atto sia pervenuto all'ufficio giudiziario destinatario (se manchi la Pec) od abbia superato i controlli manuali (se vi sia il rifiuto del deposito).

Tuttavia, ritiene il Collegio che siffatta prova debba essere veicolata attraverso un'attività della parte che ne è onerata, cioè in questo caso quella che procede al deposito, la quale non può restare inerte a fronte del rifiuto o dell'assenza della quarta pec (cfr. ancora Cass. n. 19307/23).

Pertanto, essendo subordinato il perfezionamento del deposito al superamento dei controlli automatici e manuali di cui s'è detto, la parte interessata è onerata - per superare l'esito eventualmente negativo - di veicolare la prova della completezza dell'attività posta in essere attraverso gli strumenti posti a disposizione dell'ordinamento.

Con ciò si concilia l'esigenza di certezza sottesa al superamento dei controlli automatici e manuali, con l'affidamento che la parte deve poter fare sul sistema informatico e la correzione di anomalie dipendenti dal "Dominio giustizia", oppure da errori rilevanti in tema di controllo manuale.

Ora nella specie, in base a quanto precede, emerge che il primo deposito venne bensì effettuato da un soggetto del tutto estraneo, e che l'effettivo difensore curò il secondo deposito, ma appunto la quarta pec relativa a tale ultimo deposito aveva contenuto negativo, e quindi la condizione di perfezionamento non si era verificata.

Ne deriva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che non incombesse alla parte interessata alcuna ulteriore attività.

Certamente è corretta la conclusione secondo cui, non essendo ancora scaduto - al momento del recapito della quarta pec - il termine per il deposito, la parte appellante non poteva in alcun modo proporre istanza di remissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., istituto infatti cui si può ricorrere solo allorché la parte sia già incorsa in una decadenza per fatto ad essa non imputabile.

Tuttavia, benché in una situazione in cui effettivamente il messaggio di pec accerta il mancato superamento dei controlli a causa di una "precedente iscrizione" sarebbe stato verosimilmente del tutto inutile

ripetere il deposito, destinato ad analoga sorte, l'ordinamento conferisce alla parte stessa un apposito rimedio, consistente nell'istanza di cui all'art. 60, n. 1), cod. proc. civ., in base al quale quando, senza giusto motivo, il cancelliere ricusa di compiere gli atti che sono legalmente richiesti, oppure omette di compierli nel termine, la parte interessata può chiedere al giudice la fissazione di un termine.

Il ricorso a tale rimedio (agevolmente esteso il concetto di "cancelliere" all'ufficio in generale, soprattutto quando le attività di accettazione o ricezione atti sono automatizzate) costituisce, in generale, un onere della parte che intenda dolersi di siffatti comportamenti da parte dell'ausiliare, prima di ricorrere ad altri strumenti contro l'inerzia o l'omissione dello stesso (Cass. n. 19753/15), ma - essendo fondato sul rapporto di sovraordinazione del giudice rispetto, appunto, ai propri ausiliari (di volta in volta, inerente alla direzione del processo o anche dell'ufficio giudiziario) - proprio di ogni situazione che possa verificarsi in rapporto al processo e che non trovi specifica disciplina (come accade ad esempio, invece per la reclamabilità degli atti del delegato, espressamente disciplinata dall'art. 591-ter cod. proc. civ.).

Calando tali principi al caso di specie, è ben vero che la quarta pec viene formata dal sistema informatico, ma essa è conseguente al controllo manuale ed attribuibile appunto alla cancelleria, e l'esito negativo (o il mancato invio) equivale, come detto, al mancato timbro "depositato" analogico, e pertanto il rimedio risulta del tutto adeguato a superare la situazione di inerzia della parte, ponendola in condizione di tutelarsi.

In definitiva, pur a fronte di un sistema impostato in maniera rigida (qual è quello telematico, che privilegia effetti di certezza e immediatezza diversamente non assicurati dal sistema analogico), i relativi eventuali errori debbono essere adeguatamente contrastati dalla parte interessata, in particolare attraverso i rimedi offerti dall'ordinamento.

Quindi, va affermato il seguente principio

“ in tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante - ove ritenga l'erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamento del deposito stesso - ha l'onere di reagire attraverso i rimedi concessi dall'ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 cod. proc. civ., mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini”.

Nella specie, invece, la parte interessata è rimasta completamente inerte a fronte dell'esito negativo della quarta pec e, pertanto, non essendo riferibile alla parte il primo deposito (in quanto, appunto, proveniente da un soggetto privo di procura, e dunque atto, sotto il profilo processuale, inesistente, come tale *ratione temporis* neppure soggetto a sanatoria ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., cfr. Cass. n. 10815/2025, essendo applicabile appunto il relativo testo anteriore alla modifica disposta dal d.lgs. n. 149/22) e non essendo intervenuta la condizione di perfezionamento definitivo relativa al secondo deposito, si è inevitabilmente consolidato, in carenza di una qualsiasi valida costituzione dinanzi all'ufficio del giudice di secondo grado, l'effetto di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.

7. In definitiva, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, mentre quello principale va accolto e, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, l'appello va dichiarato improcedibile.

Con riferimento alle spese, tenuto conto della parziale novità della questione, le stesse vanno integralmente compensate fra le parti, e altrettanto va disposto per quelle del giudizio d'appello.

**P. Q. M.**

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale e, accolto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'improcedibilità dell'appello.

Dichiara le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio di legittimità integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.

Il Presidente  
(Franco De Stefano)